

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 626

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato MENIA**

Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante  
ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

*Presentata il 7 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di modificare talune norme legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e di riflesso l'organizzazione complessiva dell'amministrazione penitenziaria, trasformatasi da direzione generale degli istituti di prevenzione e pena in Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è stata immediatamente avvertita all'indomani della riforma del Corpo degli agenti di custodia in polizia penitenziaria, in quanto la legge 15 dicembre 1990, n. 395, aveva ommesso di prevedere compiutamente ed organicamente, all'interno del nuovo corpo, i quadri direttivi e dirigenziali dell'ex carriera direttiva e dirigenziale dei direttori amministrativi penitenziari (ora collaboratori d'istituto VII livello, direttori penitenziari VIII livello, direttori coordinatori penitenziari IX livello, primi dirigenti, dirigenti superiori e

dirigenti generali) nonché gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ancora in servizio nell'amministrazione.

La non previsione dei quadri dirigenziali e direttivi del Corpo di polizia, ad ordinamento civile, aveva infatti determinato una situazione anomala in quanto lo stesso risultava, come in effetti risulta, acefalo e disgregato, mancando quella organica immedesimazione che negli altri corpi di polizia sussiste tra, ad esempio, questore e agente di polizia, comandante di compagnia e carabiniere semplice, eccetera.

Fatto salvo il diritto di opzione per gli appartenenti alla ex-carriera direttiva che preferiscano rimanere nell'ambito del comparto « Ministeri », si intende con la presente proposta di legge (che ripropone il testo già presentato nella XIII legislatura, atto Camera n. 1564), colmare un

vuoto inspiegabile nell'ambito dell'organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria, favorendo finalmente quella organicità, uniformità ed immedesimazione, che devono sostanziare, all'interno di un corpo di polizia, i rapporti gerarchici già previsti tra i funzionari direttivi e dirigenziali e gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

Contestualmente, si vuole raggiungere l'obiettivo di correggere alcune macroscopiche contraddizioni che si rilevano ad una lettura approfondita della legge n. 395 del 1990, nonché riconoscere, sulla scorta di una provata identità, accompagnata dalla prevista anzianità di servizio, la possibilità per tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria di crescere professionalmente, attraverso una rivisitazione equilibrata e ragionevole degli organici, al fine di assicurare davvero la legalità e l'efficienza del servizio istituzionale penitenziario, attraverso un confronto numerico delle qualifiche e degli organici di altre Forze di polizia, specificamente della Polizia di Stato, perché si è convinti che è la tipologia della struttura organizzativa complessiva del personale lo strumento principale sul quale intervenire per dare sostanzialmente, in una ottica di imparzialità e buona amministrazione, le condizioni necessarie di efficienza ed efficacia, e quindi di effettiva legalità, all'amministrazione penitenziaria che non sembra più in grado di gestire con intelligenza, coerenza, trasparenza e adeguata autorevolezza sia il cospicuo numero di agenti di polizia penitenziaria che la popolazione detenuta.

Vale la pena sottolineare che i direttori penitenziari (comprendendo per motivi di brevità terminologica anche i collaboratori d'istituto e i dirigenti), sono destinatari dell'articolo 40 della legge n. 395 del 1990 e che sugli stessi si riflettono gli effetti del trattamento giuridico ed economico delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato, pur non essendo contestualmente « poliziotti ».

Essi, pertanto, sia formalmente sia sostanzialmente, sono fuori dal cosiddetto « comparto Ministeri », tanto che anche il

contratto per gli statali ha specificato che il campo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro non si estende agli stessi e rimanda ad una successiva contrattazione l'individuazione degli istituti contrattuali « estensibili ».

La normativa vigente considera i direttori degli istituti penitenziari (non, quindi, i direttori di centri di servizio sociale) dal punto di vista funzionale, superiori gerarchici del Corpo di polizia penitenziaria (articolo 9 della legge n. 395 del 1990).

Il direttore dell'istituto « assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole, avvalendosi del personale penitenziario, secondo le rispettive competenze » (articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure preventive e limitative della libertà).

I direttori penitenziari possono fare parte dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica (ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni).

I direttori penitenziari possono detenere, per legge, un'arma personale senza necessitare di speciale autorizzazione (articolo 7 della legge n. 36 del 1990).

Per il vero, la trafila delle attribuzioni rilevanti dal punto di vista degli atti e delle responsabilità che ad essi derivano (allo scopo ancora si richiamano nuovamente le numerose disposizioni del codice di procedura penale, dell'ordinamento penitenziario, della legge n. 395 del 1990, eccetera) e che li imparentano fortemente e, salvandone la tipicità, li fanno coincidere sostanzialmente con i funzionari delle qualifiche più elevate delle Forze dell'ordine, sia svolgenti funzioni di polizia amministrativa che, seppure informalmente, giudiziaria (in quanto costantemente informano gli atti di polizia giudiziaria degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria), sono molteplici per cui si preferisce qui terminare.

Ciò spiega l'esigenza di colmare il vuoto legislativo dovuto all'assenza di un esplicito inserimento dei direttori penitenziari

tra i pubblici ufficiali svolgenti funzioni di polizia giudiziaria, attribuendo ad essi la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, prevedendo il loro contestuale incorporamento nel Corpo civile di polizia penitenziaria.

In tale modo si potrà anche escludere *in nuce* ogni deleterio e defatigatorio contenzioso con le autorità giudiziarie che, in relazione anche alla convenienza del momento, talvolta si pongono nei riguardi dei direttori come nei confronti di organi svolgenti attività di polizia giudiziaria, altre come a dei meri pubblici ufficiali, ingenerando in tale modo fraintendimenti ed evidenti difficoltà che si riflettono sulla gestione degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Questi non comprendono, essendo effettivamente incomprensibile, il perché essi abbiano funzioni di polizia giudiziaria mentre ai direttori penitenziari, loro superiori gerarchici, non siano riconosciute tali attribuzioni: tanto più nel periodo attuale, con le carceri stracolme di detenuti, con un personale di polizia penitenziaria fortemente sindacalizzato e parcellizzato in più organizzazioni sindacali ma nel contempo abbandonato al proprio destino, atteso che sono ben quasi dieci anni che manca un regolamento di servizio, strumento indispensabile per il governo dello stesso, che non è possibile immaginare di governare un « esercito » di oltre 40 mila poliziotti penitenziari senza che siano previsti, gerarchicamente, con chiarezza e spirito di immedesimazione, dei quadri direttivi e dirigenziali del Corpo qualificati. Risulta, in sostanza, riduttivo e destinato all'insuccesso un eventuale progetto che esaurisca una organizzazione così complessa, soprattutto per i risvolti di carattere amministrativo, di interpretazione e attuazione di disposizioni normative e di alta specializzazione giuridica, pedagogica, psicologica, nell'eventuale previsione di una nuova figura direttiva, attraverso l'ulteriore scorrimento degli ispettori penitenziari nella qualifica dei commissari di polizia penitenziaria; infatti se questa possibilità può pure essere prevista, può avere un senso soltanto se rappresenta il tra-

guardo di una carriera di ispettore (titolo di studio il diploma di scuola media superiore), perché altrimenti rimarrebbe sempre incompiuto il problema della gestione del carcere che, per la sua complessità, non può che richiedere professionalità in possesso di diploma di laurea e, come già attualmente previsto, anche di specializzazione post-laurea.

Al momento, in ogni carcere, subito dopo il direttore, per ciò che attiene il governo del personale di polizia, è presente la figura di un comandante di reparto, generalmente un ispettore, il quale, seppure parimenti fondamentale nell'inquadramento del reparto di polizia, non può che rappresentare un quadro intermedio (perché altrimenti non dovrebbe essere anche così nella Polizia di Stato dove invece vi sono, e numerose, le figure dei commissari, dei primi dirigenti, dei questori, eccetera).

L'esigenza di prevedere, organicamente e nel Corpo stesso, i quadri direttivi e dirigenziali discende ulteriormente dalla necessità di omogeneizzazione del quadro complessivo delle Forze dell'ordine, rivedendo le piante organiche tutte, affinché sia finalmente presente un funzionale adeguato numero di ispettori, sovrintendenti e assistenti e agenti analogo, in proporzione, a quello segnatamente della Polizia di Stato, perché ciò si tradurrebbe, naturalmente, in legalità ed efficienza.

Basti pensare che in Italia vi sono istituti di pena con migliaia di dipendenti (Poggioreale a Napoli, San Vittore a Milano, Le Vallette a Torino, eccetera) e i direttori responsabili possono essere, e spesso sono, funzionari di VIII o IX livello, il comandante di reparto un ispettore ordinario, lì dove invece ci vorrebbero dirigenti generali o superiori, una pletora di primi dirigenti, di direttori penitenziari e collaboratori di istituto penitenziario, e numerosi ispettori capo, ispettori e vice ispettori, nonché sovrintendenti.

A tanto poi si aggiunga l'assenza ormai endemica di personale amministrativo (ragionieri, coadiutori, operatori amministrativi, assistenti amministrativi, eccetera) per

aggravare ulteriormente il quadro complessivo della situazione.

Si tenga presente, inoltre, che mancando quelli che, ad esempio nella Polizia di Stato, sono i cosiddetti « ruoli tecnici », non vi sono, generalmente, all'interno delle carceri, elettricisti, conduttori di impianti tecnologici, idraulici, esperti tecnici di impianti di sicurezza attiva e passiva a controllo elettronico, tecnici per la prevenzione di incendi e gestione della sicurezza, eccetera, talché solo attraverso contratti di manutenzione con ditte private, con buona « salute » della sicurezza penitenziaria, si rimedia e con prevedibili ritardi agli eventuali e frequenti guasti degli impianti in senso lato.

Non vi sono medici di polizia penitenziaria, non vi sono infermieri di ruolo se non in esiguo numero, non vi sono psichiatri o psicologi di ruolo e pertanto sempre disponibili, insomma il quadro complessivo dello stato generale dell'organizzazione delle carceri è a dire poco avvilente e le continue notizie di cronaca ne sono solo la punta dell'*iceberg*.

Tanto spiega la previsione di ruoli tecnici di polizia penitenziaria, fatto salvo il diritto a rimanere nel ruolo di appartenenza, seppure in esaurimento, per quanti non intendessero transitare nelle suddette nuove figure professionali.

Concludendo, tutte le forze politiche hanno il dovere morale di farsi carico dei problemi prospettati che si riflettono immediatamente e fatalmente sulla situazione complessiva delle carceri, che in assenza di chiarezza normativa e di univoci orientamenti, contribuiscono negativamente a determinare lo stato di difficoltà e di scarsa trasparenza per la collettività e di inciviltà e imbarbarimento verso i detenuti, stravolgendo principi, solo formalmente enunciati, di sicurezza penitenziaria, atteso lo stato generale di effettivo degrado della fondamentale istituzione, mancando nella realtà la realizzazione, solo demagogicamente enunciata, di un sistema penitenziario civile e funzionale.

Con la proposta di legge, invece, con reciproca serenità e concorrente operosa

progettualità tra le diverse istituzioni interessate (Ministero della giustizia, segnatamente le autorità giudiziarie e i funzionari direttivi e dirigenziali provenienti dalla carriera dei direttori penitenziari, le Forze dell'ordine tutte, eccetera), si recupererebbero sinergie, dedicando ogni attenzione al superamento delle difficoltà e al raggiungimento degli obiettivi istituzionali propri, diversificati ma in ogni caso concorrenti delle amministrazioni interessate.

In particolare si propone quanto di seguito illustrato.

Tra le varie modifiche alla legge n. 395 del 1990, c'è quella che si riferisce anche alla possibilità di consentire indistintamente, a prescindere dal sesso, l'utilizzo del personale di polizia penitenziaria in situazioni di emergenza (incendio, terremoto, evasione di massa, rivolta all'interno delle sezioni, eccetera) e per il tempo strettamente necessario per riportare l'ordine. Al momento, infatti, il paradossale divieto previsto dalla legge n. 395 del 1990 nell'articolo 6, comma 2, impedisce che, ad esempio, in caso di rivolta all'interno di una sezione femminile possa essere utilizzato del personale di polizia penitenziaria maschile e viceversa, per cui si arriverebbe all'assurdo che, mentre ben potrebbero intervenire dei carabinieri o delle agenti di Polizia di Stato femminile in una sezione maschile ove sia in atto una rivolta, tanto sarebbe vietato alle appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria femminile. Trattasi di un'autentica e illogica contraddizione.

È previsto anche un più equo trattamento economico per i cappellani, i quali, dimenticati costantemente dal legislatore ordinario, pur svolgendo un compito fondamentale di equilibrio, di sostegno umano a prescindere dal credo religioso dei detenuti (addirittura in alcune realtà penitenziarie il loro impegno risulta preminentemente rivolto agli extra-comunitari, in specie magrebini e medio-orientali di religione mussulmana), pur svolgendo attività di collegamento con organizzazioni di volontariato, contribuendo al mantenimento dei legami familiari con il mondo del lavoro, eccetera, sono umiliati da un

trattamento economico mensile poco superiore a un milione di lire, ragione per cui sono costretti ad integrare l'insufficiente indennità svolgendo attività lavorative extra-penitenziarie o affidandosi alla carità, cosa che può risultare penosa specialmente allorquando si sia avanti con l'età.

Nonostante appaia evidente la loro importanza quali elementi calmieranti delle intemperanze dei ristretti e nel far assumere ulteriormente maggiori elementi di umanità e comprensione negli istituti di pena, i precedenti legislatori, in una ottica laica a senso unico, hanno determinato nei fatti una situazione di pregiudizio verso tali importanti figure penitenziarie.

Infine, nella proposta di legge, si prevede una più equilibrata interpretazione del contenuto educativo e risocializzante che deve darsi al lavoro penitenziario, soprattutto nel confronto che dello stesso deve farsi rispetto al lavoro degli uomini liberi cittadini, in quanto non è peregrino individuare nell'attuale normazione del lavoro detentivo una situazione complessivamente privilegiata rispetto a quello di quanti, ad esempio cassintegrati o inoccupati, l'abbiano perso o non l'abbiano mai avuto.

Risulta infatti eccessivo considerare il lavoro detentivo alla stessa stregua, o quasi, di quello svolto dalla generalità dei lavoratori, sia per la qualità della produttività, spesso assente perché solitamente la professionalità lavorativa dei ristretti è appena abbozzata e risente fortemente dello stato d'animo degli stessi, delle ansie, delle incostanze e delle difficoltà oggettive

di chi contestualmente vive la carcerazione.

Mancando *standard* di qualità, il lavoro penitenziario risulta essere generalmente scadente. In effetti il più delle volte quel che interessa agli addetti alla vigilanza è che i detenuti siano impegnati in qualche modo utile, che trascorran il tempo operosamente, che si abituino ad assumere impegni, che si organizzino la vita detentiva scandendo gli orari intelligentemente tra attività ludiche, di studio e lavorative, evitando il più possibile quel che accade oggi: « l'ozio forzato », vissuto, di regola, dai detenuti come la peggiore delle punizioni.

Inoltre il costo sempre crescente della manodopera detenuta non solo costringe l'amministrazione penitenziaria a ridurre posti di lavoro, ma disincentiva i privati ad offrirne. Ecco perché prevedere una diversa modalità di assunzione degli oneri può addirittura consentire un cambiamento di tendenza, facendo salvi comunque alcuni obblighi di solidarietà sociale e riconoscendo, in ogni caso, una premialità anche di natura retributiva, purché equilibrata e più vicina anche al sentire della gente comune, la quale non capirebbe certamente il senso di una sostanziale secca uguaglianza di trattamento dei detenuti lavoranti con i lavoratori « liberi », a fronte dei costi che la collettività deve assumere per il loro mantenimento nelle carceri (vitto, assistenza sanitaria, sussidi economici, interventi economici per il reinserimento), per il pagamento delle spettanze del personale, eccetera.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

« 1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici dei ruoli dei dirigenti e direttori, si provvede, in via straordinaria, per ristabilire un rapporto numerico che assicuri la legalità e l'efficienza dei servizi penitenziari, attraverso la revisione delle piante organiche, prendendo come uguale rapporto numerico, tra le varie qualifiche, quello esistente nella Polizia di Stato. In sede di prima copertura degli organici, l'Amministrazione penitenziaria organizza corsi di aggiornamento semestrali per i direttori penitenziari e per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia che abbiano maturato l'anzianità di servizio, in ogni specifica qualifica direttiva o grado corrispondente, in misura uguale a quella prevista per i concorsi nella dirigenza della Polizia di Stato. È salvo il diritto di opzione per quanti, già collaboratori d'istituto direttori e dirigenti, non intendano fare parte del Corpo di polizia penitenziaria, preferendo transitare nei ruoli tecnici del medesimo Corpo o in analoghi profili di altre amministrazioni statali. Le correlazioni tra qualifica direttiva e dirigenziale e grado rivestito dagli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia devono essere corrispondenti a quelle individuate, ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, per gli ex ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Dopo la prima straordinaria copertura delle piante organiche, l'Amministrazione penitenziaria provvede annualmente a bandire i concorsi per i posti che si siano resi vacanti nell'anno precedente, con modalità analoghe a quelle previste

per i concorsi dirigenziali e nelle diverse qualifiche della Polizia di Stato. Ove il rapporto numerico tra gli altri ruoli della polizia penitenziaria e il ruolo degli agenti e assistenti sia svantaggioso rispetto a quello della Polizia di Stato, si provvede, in via straordinaria, a ristabilire il rapporto numerico-funzionale attraverso corsi di aggiornamento semestrali ai quali partecipa il personale che ha maturato l'anzianità di servizio nella misura eguale a quella prevista per i concorsi nei rispettivi ruoli della Polizia di Stato ».

#### ART. 2.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire alla sorveglianza all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, fatte salve situazioni di emergenza o di pericolo; in caso di rivolta il personale di sesso diverso può essere impegnato eccezionalmente per riportare l'ordine e la sicurezza nelle sezioni e per il tempo strettamente necessario.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

- a) ruolo dei dirigenti;
- b) ruolo dei direttori e dei collaboratori d'istituto;
- c) ruolo degli ispettori;
- d) ruolo dei sovrintendenti;
- e) ruolo degli agenti e degli assistenti ».

#### ART. 3.

1. L'articolo 34 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — (*Revisione degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria*). — 1. Gli organici dei dirigenti supe-

riori e dei primi dirigenti di servizio sociale degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati, rispettivamente, di 4 e di 2 unità.

2. La dotazione organica dei direttori di centro di servizio sociale prevista dalla tabella allegata alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, e successive modificazioni, è incrementata di 3 unità.

3. La dotazione organica degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e di pena, prevista dalla Tabella G allegata al decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, come modificata dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di 23 unità.

4. Le dotazioni organiche del personale di ragioneria, del personale tecnico e dei coadiutori degli istituti di prevenzione e di pena, previste dalle Tabelle C, D ed E allegate al decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di 40, di 16 e di 70 unità.

5. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, come modificato dalla legge 18 marzo 1989, n. 108, è incrementata di 28 unità.

6. Sia il ruolo dei dirigenti di servizio sociale che quello degli assistenti sociali, nonché gli altri ruoli amministrativo-contabili tecnici ed operai, costituiscono un ruolo tecnico di supporto, sostegno e affiancamento nell'organizzazione dei servizi trattamentali dell'Amministrazione penitenziaria e concorrono al raggiungimento dei fini istituzionali propri del Corpo di polizia penitenziaria ».

#### ART. 4.

1. L'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

« ART. 40. — *(Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e diret-*

tivo dell'Amministrazione penitenziaria). —

1. Al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria del Corpo di polizia penitenziaria sono riconosciute le stesse attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza dei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, ed è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme vigenti in materia. Al medesimo personale spettano, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato e le indennità speciali accessorie eventualmente previste per la specificità dei compiti.

2. I direttori e i dirigenti sono equiparati, per il solo trattamento economico e pensionistico, alle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 5.

1. Dopo l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« ART. 40-bis. — (Ruoli tecnici del personale di polizia penitenziaria). — 1. Per le esigenze operative di polizia penitenziaria e, in generale, per il raggiungimento dei fini istituzionali di osservazione e trattamento dei detenuti, di attività attinenti i settori della archiviazione dei dati e della gestione della banca dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e delle procedure informatiche, nonché della gestione, progettazione e manutenzione dei servizi informatici, del servizio sanitario, della manutenzione e gestione del patri-

monio immobiliare, per l'ordinato espletamento delle attività amministrativo-contabili, per il benessere e la gestione del personale, per la manutenzione degli impianti tecnologici, per le lavorazioni e le aziende penitenziarie, sono istituiti i seguenti ruoli tecnici di polizia penitenziaria:

a) ruolo degli assistenti sociali, direttori e dirigenti di servizio sociale;

b) ruolo degli educatori, direttori e dirigenti di area pedagogica;

c) ruolo dei ragionieri, direttori e dirigenti amministrativo-contabili;

d) ruolo degli psicologi, direttori e dirigenti dei servizi di psicologia;

e) ruolo dei coadiutori, operatori e assistenti amministrativi;

f) ruolo dei periti tecnici, degli ingegneri, architetti e agronomi e dei dirigenti ingegneri, architetti e agronomi;

g) ruolo degli operatori informatici, dei programmatori informatici e degli analisti informatici;

h) ruolo degli infermieri della polizia penitenziaria;

i) ruolo dei medici e dirigenti medici di polizia penitenziaria;

l) ruolo degli operai generici, specializzati e commessi.

2. Ai ruoli di cui al comma 1 possono accedere, previa domanda, quanti già appartengano ai ruoli amministrativi del personale dell'Amministrazione penitenziaria, ai ruoli della polizia penitenziaria che operano presso il centro elaborazione dati (CED) e i servizi informatici dell'amministrazione penitenziaria, quanti, seppure provenienti da ruoli amministrativi, svolgano stabilmente da oltre un anno attività pertinenti ai servizi informatici dell'Amministrazione penitenziaria, gli infermieri di ruolo, i medici incaricati di ruolo, i medici incaricati provvisori, i geometri e periti tecnici, gli ingegneri e gli architetti con contratto a termine con lodevole servizio o di

ruolo, gli esperti psicologi convenzionati, ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e il restante personale penitenziario già inquadrato in profili professionali preesistenti purché analoghi a quelli dei ruoli tecnici.

3. Coloro che presentano domanda al fine di fare parte dei ruoli tecnici di polizia penitenziaria, con esclusione del personale convenzionato, rimangono nel ruolo di appartenenza, andando a formare corrispondenti ruoli ad esaurimento.

4. Stabilite le piante organiche per ogni singolo istituto, sono banditi concorsi riservati al 50 per cento al personale medico ed infermieristico convenzionato da almeno sei mesi con l'Amministrazione penitenziaria.

5. Per le emergenze sanitarie si ricorre, ove possibile, ai medici di ruolo penitenziari e agli infermieri penitenziari, ovvero ai servizi sanitari territoriali, ricorrendo anche ai servizi di guardia medica esterna.

ART. 40-ter. — (Norme applicabili). — 1.

Al personale appartenente ai ruoli tecnici di cui all'articolo 40-bis, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinamento del personale tecnico della Polizia di Stato anche ai fini dello sviluppo delle carriere.

2. Per i ruoli non previsti precedentemente nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Ministro della giustizia istituisce una apposita commissione ministeriale presieduta dal Ministro stesso, o da un suo delegato, di cui è componente il direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato; nella commissione è garantita altresì la presenza come titolari di almeno tre direttori penitenziari e di un direttore di centro di servizio sociale in servizio presso gli istituti di pena e i centri di servizio sociale per adulti; è componente altresì il capo del personale, che può avvalersi della collaborazione di esperti o di rappresentanti degli ordini professionali interessati.

3. Della commissione di cui al comma 2 fanno parte, come consulenti tecnici, anche un funzionario del livello dirigen-

ziale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, indicato dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali e un funzionario di livello dirigenziale della Polizia di Stato indicato dal Ministro dell'interno.

4. La commissione di cui al comma 2, sentite anche le organizzazioni sindacali interessate, propone, nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di economicità della pubblica amministrazione, le modalità di sviluppo delle diverse carriere e l'individuazione della consistenza degli organici.

5. Il Ministro della giustizia, successivamente e non oltre un mese dalla conclusione dei lavori della commissione di cui al comma 2, di intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e con possibilità di modificare motivatamente le proposte di tali Ministri, approva con proprio decreto l'articolazione delle qualifiche per ogni specifico ruolo.

ART. 40-*quater*. — (*Cappellani*). — 1. Ai cappellani che richiedano di essere impegnati giornalmente all'interno degli istituti penitenziari è attribuita una indennità mensile corrispondente a quella prevista per la carriera di educatore per adulti, comprensiva di tutte le voci stipendiali ed aggiuntive.

2. L'orario ordinario di lavoro dei cappellani è corrispondente a quello previsto per i ruoli tecnici di polizia penitenziaria.

3. Ai cappellani è data la facoltà di effettuare l'orario di lavoro con libertà di modalità, fatta salva l'esigenza di impiegare almeno due ore il mattino, in concomitanza con gli altri servizi trattamentali, osservazionali ed educativi.

4. I cappellani penitenziari possono usufruire della mensa di servizio con le stesse modalità previste per il restante personale penitenziario.

5. Ove possibile e su richiesta dell'interessato, è assicurato un alloggio di foresteria o una stanza singola in caserma.

ART. 40-*quinquies*. — (*Incentivazione delle attività lavorative a favore dei detenuti*). — 1. Al fine di sviluppare maggiormente le iniziative penitenziarie finalizzate a consentire che un maggiore numero di detenuti possa essere impegnato in attività rieducative di lavoro è predisposto un piano di interventi finalizzati ad aumentare le occasioni di corsi professionali interni e di attività lavorative in ambito penitenziario. I maggiori costi derivanti dal piano sono compensati con le entrate provenienti dall'aumento di un terzo, rivedibile annualmente in relazione all'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita, delle quote di mantenimento in capo ai detenuti condannati, nonché con il recupero di somme in conseguenza della modificazione del sistema retributivo per i detenuti lavoratori per l'Amministrazione penitenziaria. Ad essi è corrisposto, mensilmente, un incentivo economico corrispondente alle attuali mercedi, escluso contestualmente ogni onere previdenziale a carico dell'Amministrazione penitenziaria ed il pagamento di assegni familiari.

2. Lo svolgimento di attività lavorative da parte dei detenuti, che avviene tassativamente su base volontaria, risponde ad esigenze di riparazione sociale, di rieducazione e di abitudine al lavoro.

3. L'Amministrazione penitenziaria ha l'onere di stipulare in capo ai detenuti lavoratori una assicurazione contro gli infortuni e le malattie derivanti da attività lavorative in ambito carcerario.

4. Gli imprenditori pubblici e privati che intendano inserire in attività lavorative i detenuti, previo formale consenso degli stessi interessati, possono offrire incentivi economici corrispondenti almeno a quelli previsti per i detenuti lavoratori per l'Amministrazione penitenziaria.

5. Sono fatte salve condizioni di migliore favore concordate dalle parti. I detenuti lavoratori che lo desiderino, a loro spese, possono stipulare polizze assicurative di tipo previdenziale anche utilizzando il fondo indisponibile nella misura del 50 per cento.

ART. 40-*sexies*. — (Copertura delle spese).

— 1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dei nuovi ruoli tecnici e del passaggio alle qualifiche superiori del personale direttivo e dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, nonché degli altri ruoli di polizia penitenziaria, si fa fronte con:

a) le somme, già previste e stanziare sulle relative unità previsionali di spesa, relative al pagamento delle prestazioni di tipo convenzionale afferenti i medici di guardia, i medici dei servizi interni per i tossicodipendenti, gli esperti psicologi, gli infermieri convenzionati e ogni altra professionalità di tipo convenzionale presente nell'Amministrazione penitenziaria. Per il personale amministrativo, operaio e tecnico già di ruolo che chiedi il passaggio nel ruolo tecnico della polizia penitenziaria, si procede al relativo inquadramento facendo salvo il trattamento economico già acquisito ove più favorevole;

b) le economie derivanti dalla riduzione progressiva degli appalti per le manutenzioni degli impianti tecnologici a seguito del contestuale ingresso, nelle rispettive piante organiche, dei ruoli tecnici pertinenti;

c) la corresponsione per il personale non avente diritto alla mensa obbligatoria di servizio, in caso di consumazione del pasto, del prezzo intero degli alimenti utilizzati, con una maggiorazione del 30 per cento;

d) la gestione in economia delle mense; per il relativo personale in via provvisoria ed in attesa dell'assunzione di personale tecnico appartenente al ruolo dei cuochi e degli aiuto-cuochi, si possono utilizzare dipendenti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, i quali accettino di essere impiegati come cuochi e aiuto-cuochi nel servizio di mensa per un tempo non superiore ad un anno;

e) l'utilizzo, per gli importi residui, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di

previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. La domanda di cui al comma 2 dell'articolo 40-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 395, introdotto dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono risolti i rapporti convenzionali con medici ed infermieri di ogni singolo istituto di prevenzione e cura, da sostituire con il personale assunto in seguito ai concorsi di cui al comma 4 dell'articolo 40-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 395, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0008580\*